



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2007 del 2013, proposto da:

da Samico B.R.V. Calor s.r.l. e Guidicond s.r.l., in qualità di mandataria e mandante del costituendo R.T.I., ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Filippo Martinez e Davide Moscuza, presso lo studio dei quali hanno eletto domicilio, in Milano corso di Porta Vittoria n. 28;

contro

Trenord s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Salvadori del Prato, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Milano, via Manara n. 15;

nei confronti di

Tagliabue s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

Zanellato & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

Cofely Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

per l'annullamento previa sospensione

- della comunicazione prot. N. 9412 del 09.07.2013, relativa all'aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici per gli impianti di manutenzione rotabili e loro pertinenze Trenord e del relativo provvedimento di aggiudicazione;

- dei verbali di gara;

- del diniego di autotutela sull'istanza proposta ex art. 243 bis d.l.vo 2006 n. 163;

- della lex specialis di gara nella parte relativa al previsione del possesso della certificazione OHSAS 18001:2007 se inteso nel senso che ogni impresa partecipante ad un RTI avrebbe dovuto possedere tale certificazione al fine del conseguimento dei 5 punti previsti;

nonché

per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;

nonché

per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Trenord S.R.L.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 il dott. Fabrizio Fomataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio.

Ritenuta la fondatezza del primo motivo di impugnazione, che presenta carattere assorbente, perché di natura sostanziale, afferendo direttamente al punteggio attribuito alla ricorrente, per le seguenti ragioni:

- la lettera di invito non prevede espressamente che, in caso di partecipazione in RTI, l'attribuzione del punteggio previsto in caso di possesso della certificazione OHSAS 18001:2007 spetti solo se tutte le imprese riunite dispongono della certificazione indicata, né a tale risultato è possibile giungere valorizzando l'utilizzo che la lex specialis fa del termine "azienda", trattandosi di una formula del tutto generica;

- la mancanza di specificazione della lex specialis in relazione al profilo indicato conduce ad interpretare la lettera di invito in coerenza con il principio di massima partecipazione, sotteso all'istituto del raggruppamento temporaneo, con la conseguenza che il punteggio in contestazione deve essere attribuito anche quando solo uno dei soggetti partecipanti al RTI sia in possesso della certificazione (sul punto Consiglio di Stato, sez. V, 26 giugno 2012, n. 3752);

- nel caso concreto l'attribuzione del punteggio è coerente anche con la struttura verticale del RTI ricorrente, atteso che la mandante, che possiede il requisito, deve eseguire i lavori oggetto dell'appalto, con conseguenza corrispondenza tra la situazione sottesa al possesso della certificazione, che attesta l'esistenza di un sistema di regole tese a garantire un adeguato controllo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, e l'attività che la mandante deve svolgere in esecuzione dell'appalto.

Ritenuta in definitiva che il ricorso è fondato, fermo restando che il carattere assorbente della censura esaminata consente di prescindere dall'esame delle ulteriori doglianze articolate, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione indicato in epigrafe.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)